

STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

1. Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata:

NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI - ONLUS", in breve anche solo "Naga onlus".

con sede in Milano (MI), Via Zamenhof n. 7/A.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e culturali.

3. Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre **2050** e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione dell'impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, religiosa, politica, di orientamento sessuale e di genere, al fine di stimolare attività di carattere socio-assistenziale, della difesa e garanzia dei diritti nei confronti di cittadini e popoli stranieri, rom e sinti.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono

- l'assistenza sociale, umana, psicologica, sanitaria, lo studio, strumentale allo scopo sociale, la ricerca, strumentale allo scopo sociale,
- il dibattito, le iniziative editoriali, strumentali allo scopo sociale,
- la formazione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari,
- l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi sociosanitari,
- la difesa e la garanzia dei diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti.

A titolo esemplificativo e non tassativo e comunque strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione svolgerà le seguenti attività su temi di carattere socio-sanitario e di difesa e garanzia dei diritti:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali,
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca,
- attività editoriale, comunicazione e informazione, tra cui pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

SOCI

5. Sono soci dell'associazione le persone fisiche ammesse, previa domanda, dal Consiglio e che prestino la loro attività disinteressata a favore dell'associazione;

I soci devono rendere servizio senza fini di lucro, né diretti né indiretti, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi.

Gli associati hanno diritto:

- di voto
- di partecipare all'assemblea e di essere eletti alle cariche sociali,
- di conoscere i programmi dell'associazione e proporre iniziative,
- di farsi rappresentare in assemblea,
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione,
- di consultare presso la sede dell'associazione i libri verbali e di trarne copia.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati a seguito della partecipazione al corso di formazione all'uopo previsto e dopo almeno tre mesi di attività associativa.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è decisa dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si acquista con l'ammissione. Il diniego di ammissione espresso dal Consiglio ai richiedenti soci deve essere motivato.

7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per dimissioni, per sopravvenuta impossibilità - protratta per almeno un semestre e fatti salvi giustificati motivi - di prestare la propria opera ai fini dell'associazione, per grave inadempienza delle obbligazioni che deriva dal mancato rispetto del contratto sociale.

Il richiedente socio non ammesso nonché l'associato per qualsiasi causa escluso, possono ricorrere contro la delibera di non ammissione o di esclusione all'Assemblea dei soci che decide in merito.

9. Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dagli iscritti nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione che è pure il Presidente del Consiglio Direttivo e delibera sul programma di attività.

L'Assemblea ordinaria su invito del Consiglio, diramato per iscritto otto giorni prima della riunione, si riunisce entro il mese di aprile almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per la presentazione del preventivo

sia economico che finanziario per l'esercizio in corso, essendo fissata la durata di ogni esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e la presentazione del preventivo economico potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato, che non sia consigliere o revisore dei conti; ad ogni associato non si possono conferire più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio ne ravvisi la necessità. In via straordinaria l'Assemblea è convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per la modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. Consiglio Direttivo

L'Amministrazione, la gestione e il funzionamento dell'Associazione sono attribuiti ad un Consiglio composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione stessa, nel numero fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.

12. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi non hanno diritto ad alcuna retribuzione o indennità salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

In caso di dimissione o di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio potrà subentrare un nuovo componente cooptato dal Consiglio Direttivo; il subentro dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e verrà convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati potrà nominare un Presidente onorario con funzioni rappresentative.

13. Il Consiglio è investito di tutte le facoltà più ampie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso deferito tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea.

14. Il Consiglio può nominare nel proprio seno un vicepresidente; il Presidente, o in caso di suo impedimento, il vicepresidente, rappresentano con firma libera in giudizio e di fronte ai terzi l'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente, o il vicepresidente, possono agire, nei limiti dell'ordinaria amministrazione anche senza previa delibera consiliare, con l'obbligo però di sottoporre all'esame del Consiglio alla sua prima riunione il loro operato.

15. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali presso la sede dell'Associazione, mettendoli a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta per visione o per trarne copia.

16. Per la validità delle delibere consiliari occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17. La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un numero variabile da due a tre membri, nominati ogni triennio dall'Assemblea anche fuori dai membri dell'Associazione e rieleggibili; la loro relazione accompagnerà il bilancio annuale presentato all'Assemblea; essi presteranno gratuitamente la loro opera.

18. I fondi dell'Associazione sono costituiti da:

- lasciti, donazioni ed elargizioni a suo favore disposti e da qualsiasi altro bene comunque e da chiunque donato od offerto;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividano lo scopo sociale, anche con riferimento a specifiche attività o progetti;
- beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo lecito;
- entrate derivanti da eventuali quote associative dei soci;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

19. Il Consiglio è autorizzato a nominare Procuratori e ad affidare speciali mansioni a uno o ad alcuni dei suoi membri, nominare Comitati di qualsiasi genere e per qualsiasi oggetto, anche all'infuori dei suoi membri. Il Consiglio stesso è autorizzato a emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'associazione, con le più ampie facoltà.

20. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

21. In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

22. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia."